REGISTRO DELLE ORDINANZE
Ordinanza N. 25 del 07/05/2020

Oggetto: Misure per lo svolgimento del mercato settimanale per la vendita dei generi alimentari e prodotti agricoli e per lo svolgimento di attività motoria individuale presso gli impianti sportivi all'aperto.

IL SINDACO

VISTI:

a. l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;
b. l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
c. l'art. 50 commi 5 e 6 del D.lgs 267/00;

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da CODIV-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 76 del 22/03/2020 e con efficacia dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;
- il DPCM del 10/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020), avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 e recante l'applicazione delle misure urgenti di contenimento del contagio ivi riportate sull'intero territorio nazionale;

VISTI i seguenti atti sindacali:

- l'ordinanza del Sindaco n. 16 del 11/03/2020, avente ad oggetto "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19 SOSPENSIONE ATTIVITÀ' MERCATALI";
- l'Ordinanza del Sindaco n. 18 del 13/03/2020, avente ad oggetto "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19 - CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI, GIARDINI, CASA DEL CITTADINO DI S. ONOFRIO";
- l'Ordinanza del Sindaco n. 19 del 20/03/2020, avente ad oggetto "ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID19";
- l'Ordinanza del Sindaco n. 20 del 21/03/2020, avente ad oggetto: "ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID19 - RETTIFICA ORDINANZA N. 19";

RICHIAMATO, da ultimo, il DPCM del 26/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020), con efficacia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 e recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RITENUTO necessario, alla luce dell'attuale fase della situazione epidemiologica, nonché delle disposizioni da ultimo adottate dal Governo, adottare specifiche e conseguenti misure adeguate e proporzionate al territorio del Comune di Campli;

VERIFICATO che l'art. 1, comma 1, lettera z) del DPCM del 26 aprile 2020, prevede che "sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 54 del 30/04/2020 avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che stabilisce, tra l'altro, che i mercati scoperti possono aprire, nel rispetto di specifiche misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ivi indicate, a cura dei comuni competenti per territorio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 56 del 06/05/2020 avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper." che stabilisce, tra l'altro, che dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, l'attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca, di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti sono consentite anche la domenica e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 08.00 alle 14.00;

DATO ATTO che i mercati settimanali che si svolgono nel comune di Campli (mercato settimanale che si svolge la domenica presso Campli e mercato settimanale che si svolge il mercoledì nella frazione di Sant'Onofrio), risultano essere stati tutti prudenzialmente sospesi in quanto la loro occasionalità di svolgimento con relativa accentuata capacità attrattiva appariva in evidente contrasto con il fermo divieto di ogni forma di spostamento non necessario e di assembramento di persone anche in luoghi pubblici, oltre che in considerazione dell'impossibilità, per come sono organizzati, di prevederne modalità di svolgimento contingentate o comunque idonee a evitare non solo l'assembramento ma anche tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, oltre che di assicurarne l'effettivo controllo;

RITENUTO che:

- anche alla data odierna sussistano le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.ed i. per procedere alla ulteriore proroga della sospensione prudenziale di tutti i mercati settimanali, dando atto, tuttavia, che sia conforme alle diverse attuali condizioni di diffusione del virus, correlate all'avvio della fase 2 della gestione dell'emergenza epidemiologica, escludere dalla odierna sospensione i mercati settimanali che svolgono attività dirette esclusivamente alla vendita di generi alimentari e alla vendita di piante e fiori, da parte dei soli titolari di posteggio;
- per la suddetta ripresa sia necessario operare una revisione e un contingentamento degli spazi nonché la predisposizione di un protocollo idoneo a garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie esistenti ed ulteriori in relazione alle specificità delle aree mercatali del Comune di Campli, affidando tale attività alla società Micro e Bio Lab Servizi s.r.l.s. con sede in Via G. Pascoli – Castelnuovo Vomano – 64020 Castellalto (TE) e P.IVA. 01980870677;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 1, lettera f) del DPCM 26 aprile 2020 che consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per minori, o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- l'art. 1, comma 1, lettere g) ed u) del nuovo DPCM del 26/04/2020 che prevedono che "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono

consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva" e che "sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi";

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 52 del 30/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione." che stabilisce, tra l'altro, le attività sportive consentite disponendo la possibilità di svolgerle dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all'aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza;

RITENUTO di disporre la chiusura, con conseguente divieto di accesso e utilizzo, di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale prorogando i precedenti atti già assunti da questo Ente, con le seguenti eccezioni:

- utilizzi per gli eventuali allenamenti previsti dall'art. 1 lettera g;
- utilizzo degli impianti sportivi all'aria aperta esclusivamente per attività sportiva o attività motoria individuale con l'obbligo di:
  - mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
  - osservanza del divieto di avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;
  - svolgimento delle suddette attività dalle ore 06:00 alle ore 20:00;

DISPONE

1. La sospensione fino al 17/05/2020 dello svolgimento di tutti i mercati settimanali del territorio comunale, ad eccezione dei soli mercati settimanali (mercato settimanale che si svolge la domenica presso Campli e mercato settimanale che si svolge il mercoledì nella frazione di Sant'Onofrio) che svolgono attività dirette esclusivamente alla vendita di generi alimentari alla vendita di prodotti agricoli, da parte dei soli titolari di posteggio, che possono riprendere la loro attività nel rispetto di quanto disposto nel presente atto;

2. Che per la suddetta ripresa sia operata una revisione e un contingentamento degli spazi nonché venga predisposto un protocollo idoneo a garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie esistenti ed ulteriori in relazione alle specificità delle aree mercatali del Comune di Campli, affidando tale attività alla società Micro e Bio Lab Servizi s.r.l.s. con sede in Via G. Pascoli – Castelnuovo Vomano – 64020 Castellalto (TE) e P.IVA. 01980870677 e dando mandato all'Ufficio Commercio per l'espletamento degli adempimenti conseguenti;

3. all'osservanza del suddetto protocollo che sarà ampiamente diffuso e notificato agli operatori economici su cui graverà la responsabilità per il mancato rispetto delle indicazioni ivi previste;

4. L'individuazione, secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 54 del 30/04/2020, del Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Campli quale Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto;

5. L'apertura delle attività commerciali al dettaglio per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020 in occasione del mercato settimanale della domenica dalle ore 08:00 alle ore 14:00;

e DISPONE

1. La proroga, nel rispetto di quanto previsto dalle lettere f), g), i) ed u) dell'art. 1 del DPCM del 26/04/2020, della chiusura, con conseguente divieto di accesso e utilizzo, di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale sia concessi a terzi che gestiti direttamente dall'Ente; a parziale deroga del regime:
   a) l'accesso agli impianti è consentito esclusivamente per le attività di ispezione e verifica dello stato degli impianti sportivi e loro pertinenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia delle aree verdi a fini igienici da parte delle Associazioni sportive concessionarie;
   b) l'accesso agli impianti è consentito esclusivamente per l'utilizzo per i seguenti allenamenti ed a tutte le seguenti condizioni: - discipline sportive individuali; - atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; - rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; - impianto a porte chiuse; - rispetto delle emanande Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. - dietro espressa richiesta e limitatamente a giornate e orari predefiniti, da autorizzarsi tramite il Centro Operativo Comunale e previa presentazione di idonea attestazione o autocertificazione;
   c) utilizzo degli impianti sportivi all'aria aperta esclusivamente per attività sportiva o attività motoria individuale con l'obbligo di:
   - mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
   - osservanza del divieto di avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;
   - svolgimento delle suddette attività dalle ore 06:00 alle ore 20:00;

3. Che, per effetto della previsione dell'art. 1, comma 1, lettera u) del DPCM del 26/04/2020 e della sospensione di ogni attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), l'accesso ai predetti impianti ed a tutte le strutture pubbliche e private insistenti nel territorio comunale è subordinata alla medesime condizioni di cui al punto 1);

e DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente;
2. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
   - Presidenza del Consiglio Dei Ministri;
   - Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 - 00187 Roma;

- Ministro della Salute, Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma;
- Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo di Teramo Via Luigi Vinciguerra, 1;
- Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci. 6 - 67100 L Aquila;
- Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo;
- A.S.L. di Teramo, Cirene Ragusa, 1 - 64100 Teramo;

INCARICA

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di CAMPLI. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.